

**Presidente.** Onorevole Luporini ha inteso? La Commissione completa la sua formola? Ella accetta?

**Luporini.** Perfettamente.

**Presidente.** Quindi la nuova dicitura è la seguente:

“ L'esenzione non riguarda la tassa di macellazione, il dazio consumo sulle carni, nè quello sugli alchools, i liquori ed i vini di lusso.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Vi è ora l'ultimo comma così concepito:

“ Le contravvenzioni al disposto del presente articolo, saranno punite a norma delle leggi in vigore sul dazio consumo “ e poi dice: „ In caso di recidiva la Società contravventrice potrà essere dichiarata decaduta dall'esenzione daziaria mediante decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. „

L'onorevole Pellegrini propone la soppressione della seconda parte di questo comma.

Metterò dunque a partito la soppressione.

Chi è d'avviso che si debba sopprimere la seconda parte dell'ultimo comma consistente nelle parole: “ in caso di recidiva la Società contravventrice potrà essere dichiarata decaduta dalla esenzione daziaria, mediante decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato „ come è proposto dall'onorevole Pellegrini, è pregato di alzarsi.

(La proposta soppressiva dell'onorevole Pellegrini non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 16 nel suo complesso.

(Dopo prova e controprova l'articolo 16 è approvato).

Votato questo articolo che era rimasto sospeso passeremo all'articolo 21.

“ Art. 21. È assegnata ai comuni la tassa stabilita dall'articolo 63 della legge sul bollo (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077, sul prodotto lordo dei teatri e dei luoghi chiusi, nei quali vengono dati spettacoli ed altri trattenimenti pubblici. „

Onorevole Cucchi ha facoltà di parlare.

**Cucchi Luigi.** Vorrei fare una osservazione su questo articolo.

Parmi che a quei comuni, i quali vogliono ap-

profittare di questa tassa sui teatri, non si siano accordati mezzi sufficienti per poterla poi con efficacia riscuotere.

Qui si fa cenno dell'articolo 63 della legge sul bollo senza dire altro.

Ma io ho osservato che l'articolo 64 della stessa legge si esprime in questo modo:

“ Per la riscossione coattiva delle tasse di che agli articoli 60 e seguenti della presente legge (compreso dunque il 63) e relative pene pecuniarie, e per le decisioni delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sul registro. „

Dimodochè noi, circa la tassa sui teatri, abbiamo disposizioni della legge sul bollo, disposizioni della legge sul registro, pene, esazioni coattive, insomma tutta quella procedura fiscale che dalle predette leggi è consentita.

Io non so se sia nelle intenzioni del ministro e dell'onorevole Commissione di giungere fino a questo punto. Ad ogni modo parmi che sarebbe stato meglio spiegarsi chiaramente.

Ma si dirà che con un regolamento municipale si potrebbe provvedere. Io però dubito assai che sia ammissibile che con un regolamento municipale si possano stabilire mezzi di riscossione eguali a quelli consentiti dalle leggi anzidette. Per conseguenza io credo che qui o si deve esplicitamente rimettersene alla legge sul bollo in tutto e per tutto (il che potrebbe essere eccessivo) oppure è necessario fare a questo articolo una piccola aggiunta, la quale venga a dare alcune facoltà, che possano rendere efficace l'esazione della tassa.

Io per esempio mi permetterei di aggiungere queste poche parole:

“ Gli agenti designati dal comune avranno diritto di controllare personalmente gl'incassi, anche mediante esame dei registri dell'azienda. „

Abbiamo visto quale lusso di fiscalità si è fatto per la tassa sul gas. Questo sarebbe molto meno. Osservo che per tutte le tasse che sono comprese in questo disegno di legge, abbiamo voluto dare un corredo di illustrazioni, di precetti per i regolamenti etc., per questa invece non si è fatto nulla.

Osservo inoltre che all'articolo 30 dove si comprende un sistema regolamentare per tutte le altre tasse questa sui teatri trovasi esclusa. Parmi per conseguenza che una qualsiasi spiegazione aggiuntiva all'articolo potrebbe essere utilissima per dar modo ai comuni di esigere efficacemente